



ISTITUTO COMPRENSIVO

"Don Lorenzo MILANI" P.zza G. Leopardi

88040 MARTIRANO (CZ)



Tel. 0968 1895523

<http://www.icmartirano.edu.it>
PEC: czic81400x@pec.istruzione.it
E-MAIL: czic81400x@istruzione.it



c.f. 82050660792
c.m.CZIC81400X

Regolamento BYOD - *Bring Your Own Device* Utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola

**APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO
CON
DELIBERA N. 62 DEL 14/02/2024**

Premessa

All'interno del PNSD (*Piano Nazionale Scuola digitale*) del MIM, l'Azione #6 Linee Guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own Device) dichiara che *"la scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l'utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato"* e che *"occorre bilanciare l'esigenza di assicurare un uso "fluido" degli ambienti di apprendimento tramite dispositivi uniformi, che garantiscano un controllato livello di sicurezza, con la possibilità di aprirsi a soluzioni flessibili, che permettano a tutti gli studenti e docenti della scuola di utilizzare un dispositivo, anche proprio"*.

L'uso di strumenti digitali personali per l'apprendimento entra a far parte della strategia per la realizzazione della transizione della scuola al digitale in quanto, grazie al BYOD, è possibile implementare attività basate sulle innovative metodologie didattiche, trasformando l'aula in un laboratorio interattivo aperto al mondo della rete.

Articolo 1

In coerenza con quanto previsto dal PNSD il nostro Istituto Comprensivo intende favorire l'uso consapevole e responsabile dei dispositivi digitali mobili personali, aprendosi alla loro integrazione nell'attività didattica quotidiana.

Articolo 2

Per BYOD, acronimo dell'inglese Bring Your Own Device (porta il tuo dispositivo), si intende un'innovativa politica educativa che in tutto il mondo consente agli studenti e ai docenti di portare a scuola i propri dispositivi tecnologici e di utilizzarli per scopi didattici.

Articolo 3

Sono ammessi i seguenti dispositivi digitali mobili personali: tablet, PC portatili, e-reader e smartphone/iphone.

Articolo 4

I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici e solo previa autorizzazione esplicita dei docenti, i quali decidono tempi e necessità di utilizzo di tali apparecchiature. Sarà cura della famiglia fornire all'alunno un dispositivo che non contenga dati sensibili di alcun tipo.

Si individuano negli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado i destinatari del presente regolamento.

Gli alunni sono autorizzati ad utilizzare i propri dispositivi mobili per l'attività didattica nell'edificio scolastico, utilizzando, se necessario e con la supervisione del docente, esclusivamente la connessione dati della scuola per ragioni di sicurezza.

Gli alunni possono scaricare sul proprio dispositivo mobile le versioni digitali (e-Book) dei libri di testo, utilizzabili in modalità offline.

È altresì consentito a tutto il personale docente della scuola primaria e secondaria di primo grado di sperimentare la modalità BYOD, anche solo in alcune discipline e/o in alcune specifiche classi. Resta inteso che l'uso del dispositivo mobile è comunque subordinato al consenso esplicito del docente in classe.

Articolo 5

All'interno dell'Istituto il dispositivo e la sua connessione internet devono essere impiegati per un utilizzo esclusivamente didattico.

È vietato agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, videocamere o fotocamere (o dispositivi che li prevedano) per registrare media o fare foto in classe senza il permesso dell'insegnante in servizio.

Agli studenti non è permesso usare i dispositivi per giochi durante le ore scolastiche, né utilizzare il cellulare per chiamate, sms, o messaggistica in genere.

Non è consentito l'uso di social network (quali ad esempio Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, Whatsapp e altri), videogiochi online e offline.

L'uso di Youtube e di altri canali video è limitato all'esplicita richiesta di utilizzo da parte del docente.

Il divieto non si applica soltanto all'orario delle lezioni, ma è vigente anche negli intervalli e nelle altre pause dell'attività didattica (ad es. ricreazione, laboratori, etc.). L'estensione del divieto d'uso ai momenti di pausa risponde a una esigenza prettamente educativa, tesa a favorire la socializzazione e le relazioni dirette tra le persone, dal momento che è piuttosto evidente la tendenza dei ragazzi ad "isolarsi", attraverso l'operatività sui propri dispositivi mobili (per giocare, ascoltare musica o per inviare/ricevere messaggi anche attraverso social network).

Articolo 6

Ogni studente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo: la scuola non sarà ritenuta responsabile dello smarrimento, furto o danneggiamento del bene che, in nessun caso, dovrà essere lasciato a scuola oltre l'orario delle lezioni e incustodito durante lo svolgimento delle stesse.

Ogni studente è responsabile delle operazioni svolte con il proprio dispositivo, senza l'autorizzazione del docente.

Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi; è vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti.

Gli studenti sono responsabili dell'obbligo di riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni. La scuola non sarà ritenuta responsabile per nessun dispositivo degli studenti lasciato nelle aule o in altri spazi.

Ogni studente si occuperà della pulizia e corretta tenuta del proprio dispositivo.

Gli insegnanti avranno cura di vigilare sul corretto uso del dispositivo in classe.

Agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa.

Nel caso in cui il docente dovesse rendersi conto di un uso improprio del dispositivo da parte dell'alunno lo inviterà a riporlo nello zaino.

Articolo 7

Sarà cura di ciascuno garantire la protezione del dispositivo da virus, malware, spyware e adware che potrebbero essere causa di perdita di dati e di potenziali minacce alla sicurezza informatica di tutti gli altri utenti.

Articolo 8

Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui: non è ammessa la copia o il plagio di alcun materiale; non è ammessa la violazione del copyright (es. fare copie illegali di software, musica, giochi o film); si deve attribuire, citare e richiedere il consenso degli autori o creatori delle informazioni o dei media originali. Si ricorda che la violazione del diritto d'autore è un reato sanzionabile a norma di legge.

Articolo 9

Si richiama l'attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all'interno degli ambienti scolastici, al di fuori

dei casi consentiti, e successivamente diffuse con l'intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di cyberbullismo. Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati. Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente in canali di comunicazione intestati ufficialmente all'Istituto, da cui potranno essere condivisi.

Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l'uso è consentito al di fuori dei momenti dedicati alle attività legate all'aspetto didattico dell'uscita.

La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola.

Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l'Istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli, durante l'orario scolastico.

Articolo 10

La scuola promuove iniziative di informazione e formazione sui temi dell'uso consapevole dei dispositivi informatici, dei nuovi media, dei social network e in generale delle applicazioni web e mobili. Tali iniziative sono rivolte principalmente agli alunni ma anche, ove possibile, alle famiglie.

Articolo 11

L'insegnante ha il compito di sorvegliare costantemente l'attività degli alunni, di promuovere le condizioni per un uso responsabile e sicuro dei dispositivi. L'uso dei dispositivi in aula sarà promosso dai docenti nei modi e nei tempi che ritengono più opportuni.

Articolo 12

L'uso della tecnologia, sia essa proprietà della scuola o un dispositivo personale degli studenti, comporta responsabilità personali.

Il mancato rispetto delle regole potrà prevedere, a seconda della gravità dell'infrazione, il ritiro, da parte dell'alunno, e la sospensione dell'uso del dispositivo stesso durante l'attività, con eventuali ricadute sulla valutazione della stessa, nonché altre azioni disciplinari e legali, se necessario.

Gli studenti saranno ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare immediatamente ogni uso accidentale al loro insegnante o anomalie nella Rete.

Articolo 13

Sarà cura della scuola provvedere a mettere a disposizione un adeguato numero di dispositivi per gli alunni che ne fossero privi, al fine di permettere la partecipazione di tutti alle attività programmate dai docenti.

Articolo 14

Le famiglie degli alunni, preso atto degli articoli sopra citati, collaborano con l'Istituto nel favorire il rispetto del presente regolamento.